



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 36 DEL 02/09/2011

OGGETTO: Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica. Anno 2011.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979 su "divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979, su "norme integrative per la profilassi della Peste Suina Africana nella Regione Sardegna e nel restante territorio nazionale";
- VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15 su riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari in Sardegna;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, art.1 e art.2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTA la Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la Peste Suina Classica ed al relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTA la Direttiva della Commissione 2001/93/CE recante modifiche alla Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2004/852/CE, n. 2004/853CE, n. 2004/854/CE e n. 2004/882/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali;
- VISTO il Regolamento 349/2005/CE del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale operativo per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362/CE;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE e s.m. e i., relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna;
- VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Piano di emergenza per la Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica approvato con la Decisione 22 dicembre 2006 della Commissione a norma della Direttiva 2001/89/CEE;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, inerente la Malattia Vescicolare del Suino e la Peste Suina Classica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- VISTO il Reg. 2009/1069/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il DAIS n. 67 del 23 dicembre 2009 relativo alla modifica della zona infetta per PSA nel cinghiale;
- VISTO il DAIS n. 33 del 06-07.2010 su Piano di eradicazione delle pesti suine – Anno 2010;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2010/712/UE del 23 novembre 2010, che approva il Piano di eradicazione per le pesti suine 2011 presentato dal Ministero della Salute su proposta della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 febbraio 2011 n. 28 relativo a "Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine";
- VISTO il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014 assunto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/4 del 26.04.2011;
- ATTESO che le norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto del Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, risultano superate da dispositivi normativi regionali, nazionali e comunitari entrati in vigore successivamente;
- RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, abolire il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652;
- ACQUISITE le valutazioni dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e del gruppo degli esperti sulla fauna selvatica relativamente alla ridefinizione della zona infetta nel selvatico da Peste Suina Africana;
- RITENUTO necessario dare attuazione al Piano di eradicazione per le pesti suine 2011 approvato dalla Commissione Europea, armonizzando i tempi e le modalità operative dei controlli sanitari con quelli previsti per il Piano di eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino;
- SENTITI i Servizi Veterinari delle ASL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

Su parere conforme del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Decreto dispone l'applicazione delle misure sanitarie di lotta alla Peste Suina Africana ed alla Peste Suina Classica negli allevamenti suinicoli, in tutti gli animali della specie suina, domestici e selvatici, e negli stabilimenti che trattano carni suine e loro derivati.
2. Le misure sanitarie del presente Decreto sono volte a:
 - l'eradicazione della Peste Suina Africana e Classica dal territorio regionale;
 - la tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, compreso quello selvatico;
 - la tutela e la promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti derivati con adeguate garanzie atte a scongiurare la diffusione dei virus pestosi.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "suino": qualsiasi animale della famiglia *suidae*;
- b) "suino domestico": un suino sottoposto ad una forma di allevamento;
- c) "suino selvatico": un cinghiale vivente allo stato libero;
- d) "sospetto di malattia": il riscontro di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche o reazioni agli esami di laboratorio tali da far sospettare la possibile presenza della malattia;
- e) "caso o suino infetto da virus della Peste Suina Africana o Peste Suina Classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post-mortem, riconducibili alla Peste Suina Africana o Peste Suina Classica, e in ordine al quale siano state ufficialmente confermate le malattie pestose attraverso esami di laboratorio in conformità dei manuali di diagnostica;
- f) "focolaio": l'azienda o il luogo in cui sono stati ufficialmente confermati uno o più casi di pesti suine;
- g) "focolaio primario": primo focolaio di pesti suine verificatosi in una provincia o in un areale o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio, manifestatosi in precedenza nella stessa provincia;
- h) "zona infetta": le zone, nelle quali sono in atto misure di eradicazione della malattia a seguito della conferma di uno o più casi di pesti suine nelle popolazioni di suini;
- i) "caso primario di pesti suine in suini selvatici": qualsiasi caso di pesti suine riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure di controllo conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente per la Peste Suina Africana e Classica;
- j) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;
- k) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui il virus della peste suina possa essere stato introdotto a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo, per ragioni connesse all'ubicazione dell'azienda stessa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- l) allevamento da "produzione per autoconsumo": allevamento composto fino ad un massimo di 4 suini allevati e macellati per l'esclusivo uso nell'ambito del nucleo familiare e che comunque non possono essere ulteriormente movimentati se non per il macello;
- m) "proprietario o detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica, proprietaria dei suini, o incaricata di allevarli;
- n) "rifiuti di cucina": i rifiuti di cibi destinati al consumo umano, provenienti da ristorazione, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici da chiunque prodotti;
- o) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- p) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'art 5 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- q) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- r) "zona ad alto rischio" da Peste Suina Africana e/o da Peste Suina Classica: la parte di territorio regionale prevista dalla Decisione della Commissione Europea 2005/363/CE e riportata nell' **Allegato 1 e Allegato 2** del presente Decreto;
- s) "autorità competente": il Ministero della Salute, la Regione, le ASL;
- t) "autorità sanitaria locale": i Sindaci;
- u) "Veterinario Ufficiale": il medico veterinario dell'ASL competente per territorio;
- v) "veterinario riconosciuto": il veterinario aziendale libero professionista, riconosciuto dall'autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 196/99, registrato nell'apposito elenco con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 3 Obblighi e competenze

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del Piano di controllo e di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica di seguito denominato "Piano", approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2010/712/UE.
2. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal Piano e dal presente Decreto.
3. Per l'attuazione delle azioni ed i relativi adempimenti istituzionali previsti nel presente Decreto, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si avvale delle competenze di:
 - a) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS);
 - b) Aziende Sanitarie Locali (ASL);
 - c) Assessorato della Difesa dell'Ambiente (CFVA).

Art. 4 Unità di Crisi Regionale

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) é istituita, convocata e coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, al fine di:
 - a) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
 - b) supportare le Unità di Crisi Locali per le problematiche inerenti il riscontro e l'estinzione di focolai di pesti suine;
 - c) supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche e della raccolta dati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- d) coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e delle sue implicazioni commerciali.
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, è composta da:
- Un rappresentante del Ministero della Salute;
 - Un rappresentante del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
 - Un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente;
 - Uno o più veterinari del Servizio Prevenzione Regionale;
 - Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - Un componente dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Di volta in volta, a seconda delle esigenze, l'Unità di Crisi Regionale può essere integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle ASL della Sardegna, da dirigenti dei dipartimenti territoriali dell' IZS della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale attinente.

Art. 5 Unità di Crisi Locali

1. In ogni ASL è formalmente istituita l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), che è attivata in occasione dell'insorgenza di un focolaio nel territorio di propria competenza e cura l'esecuzione di tutte le incombenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria secondo le linee guida specificate nel Manuale Operativo e nel Piano di Emergenza diffuso dal Centro Nazionale di riferimento per le pesti suine.
2. La composizione e l'attività dell'Unità di Crisi Locale, che è coordinata dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale, deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Piano di Emergenza, in particolare ogni U.C.L. deve prevedere almeno:
 - a) un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito di ogni ASL (Area A, B, C);
 - b) un funzionario amministrativo della ASL;
 - c) un responsabile del dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio.
3. In rappresentanza del territorio, un referente dell'U.C.L. deve essere inoltre individuato in ogni distretto della ASL, con atto formale da trasmettere al Servizio Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.
4. La composizione delle Unità di Crisi locali, e i verbali relativi alla loro attività, vengono comunicati al Servizio Prevenzione Regionale.
5. Il responsabile dell' U.C.L. e i referenti delle stesse a livello di Distretto curano che sia costantemente disponibile il Manuale Operativo e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la Peste Suina Africana e Classica.
6. Il responsabile dell'area funzionale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo sul Piano di Emergenza ed il Manuale Operativo, ai macelli, agli impianti di sezionamento ed agli impianti di produzione e trasformazione di carni suine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

Art. 6 **Formazione e informazione**

1. Il Servizio Prevenzione Regionale organizza corsi formativi inerenti la legislazione e le problematiche sanitarie connesse alle pesti suine, riguardanti le attività di controllo da svolgersi presso gli allevamenti e gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti suini al di fuori del territorio regionale.
2. Almeno una volta l'anno, il Servizio Prevenzione convoca riunioni alle quali partecipano tutti i referenti di Distretto delle Unità di Crisi Locali.
3. Il contenuto di tali riunioni deve essere trasferito a livello locale mediante riunioni successive nelle sedi periferiche; di tali riunioni deve essere data evidenza oggettiva al Servizio Prevenzione Regionale mediante l'invio dei relativi verbali.
4. I referenti di distretto delle U.C.L. sono tenuti a curare il proprio aggiornamento permanente relativamente alle pesti suine.
5. I veterinari riconosciuti di cui all'art. 2, lettera v), per mantenere la propria qualifica, sono tenuti a curare il proprio aggiornamento professionale relativamente alle pesti suine.

Articolo 7 **Anagrafe**

1. Coloro che intendono allevare suini inoltrano la richiesta per l'assegnazione del codice aziendale da parte della ASL, che verifica la rispondenza ai requisiti minimi di biosicurezza e di benessere animale. Il codice aziendale deve essere riportato mediante tatuaggio auricolare sugli animali nati in azienda.
2. Ai fini del presente Decreto sono soggetti all'adempimento di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali di cui all'**Allegato n. 6**, anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
 - a) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento;
 - b) comunicare alla Banca Dati Nazionale (BDN) entro 7 giorni le movimentazioni di animali;
 - c) comunicare alla BDN i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento entro il 31 marzo dell'anno in corso.
4. Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente, o conferendo delega specifica ai Servizi Veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m. e i..
5. I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):
 - a) codice aziendale;
 - b) indirizzo dell'azienda;
 - c) coordinate geografiche dell'azienda;
 - d) nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o detentore di strutture zootecniche (in caso di stalle di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta ecc.);
 - e) nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- f) tipologia di struttura (allevamento, stalla di sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
 - g) la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);
 - h) la specie di suidi detenuta (suini e/o cinghiali);
 - i) l'orientamento produttivo distinto in:
 - o ingrasso
 - o da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini di età superiore ai 70 giorni e che non movimentata capi verso altri allevamenti)
 - o da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto;
 - j) . modalità d'allevamento distinta in:
 - o semibrado;
 - o stabulato.
 - k) . qualifica sanitaria distinta in:
 - o accreditato
 - o non accreditato
 - o High Biosafety Herd Level (HBLH)
 - l) controlli anagrafici effettuati (check-list).
6. I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai Servizi Veterinari delle aziende ASL in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini", nella BDN dell'anagrafe suina.

Art. 8 Aziende accreditate

1. La qualifica di allevamento accreditato per PSA e PSC viene rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e viene registrata in BDN annualmente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) i proprietari hanno ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e all'identificazione dei suini, in particolare l'azienda risulta correttamente registrata in BDN;
 - b) i suini di età superiore ai tre mesi sono risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni secondo la tabella di cui all'**Allegato n. 4**;
 - c) l'azienda garantisce le esigenze minime di benessere animale e di biosicurezza di cui all'allegato 29, coincidenti con quelle previste per l'accreditamento per la Malattia Vescicolare del Suino. L'azienda deve essere dotata di strutture in grado di impedire il contatto con i suini di altre aziende ed i selvatici presenti nel territorio.
 - d) La verifica della sussistenza dei prerequisiti delle aziende suinicole di cui al comma precedente viene effettuata dai Servizi Veterinari dell'ASL competente attraverso la compilazione dell'**Allegato n. 30** – Check list per il rilascio o il mantenimento dell'accreditamento delle aziende per PSA-PSC-MVS.
2. Per la conferma dell'accreditamento, l'azienda deve essere sottoposta ad una verifica, con cadenza annuale, dei requisiti di cui ai punti a) e c) del comma precedente e deve risultare negativa ad un controllo sierologico eseguito secondo la tabella di cui all'**Allegato n. 5**.
3. Per le aziende che hanno perso la qualifica sanitaria per il mancato rispetto di quanto previsto nel comma precedente, la riattribuzione della qualifica è riconosciuta previo sopralluogo di verifica delle condizioni strutturali e gestionali di cui al comma 1, paragrafo c), e previo duplice controllo



sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni, secondo la tabella di cui all'Allegato n. 4.

4. Nel caso in cui la perdita della qualifica sia avvenuta in seguito a infrazioni delle norme sanitarie da parte dell'allevatore, il costo dei prelievi e delle analisi di laboratorio necessarie al riaccreditamento è a carico dell'allevatore.

Art. 9 Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza (High biosafety level herds – HBLH)

1. Alle aziende accreditate di cui all'art. 8 viene attribuita la qualifica sanitaria di "Azienda accreditata ad alto livello di biosicurezza" (HBLH), qualora le stesse offrano garanzie strutturali e protocolli di profilassi più severi secondo il seguente schema:
 - a) **Gestione progressa:** devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno due anni.
 - b) **Biosicurezza:** devono essere garantiti livelli elevati di biosicurezza, sia in termini di strutture (recinzioni esterne, locali di stabulazione etc.), che in termini gestionali (misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, procedure aziendali formalizzate etc.).
 - c) **Personale:** i dipendenti e il personale dell'azienda non devono possedere altri allevamenti suini.
 - d) **Registrazioni:** l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori.
 - e) **Manuale delle procedure documentate:** le aziende devono dotarsi di procedure aziendali documentate approvate ufficialmente dalla ASL competente. Le procedure sono predisposte e gestite dal veterinario riconosciuto di cui all'art. 2, lettera u.
2. La ASL competente effettua per le aziende HBLH le seguenti attività:
 - a) registrazione ed aggiornamento annuale della qualifica HBLH;
 - b) vigilanza ufficiale sulla gestione aziendale e sulla corretta applicazione delle procedure;
 - c) sorveglianza sierologica secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2..
3. Il manuale delle procedure documentate deve comprendere i seguenti obblighi per il titolare o detentore di tali allevamenti
 - a) assistenza di un veterinario riconosciuto con programmazione di durata minima annuale;
 - b) comunicazione immediata di ogni sospetto di malattia al veterinario riconosciuto;
 - c) comunicazione di ingresso di animali nell'azienda al veterinario riconosciuto;
 - d) isolamento degli animali di nuova introduzione per le verifiche sanitarie da parte del veterinario riconosciuto;
 - e) trasmissione alla ASL competente della copia della convenzione stipulata e del manuale delle procedure documentate aggiornato. Per le aziende già accreditate tale invio deve essere inoltrato entro il 31 gennaio.
4. Il veterinario riconosciuto deve essere in possesso dei requisiti e svolgere le funzioni di cui all'art. 13, comma 4. del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Inoltre è tenuto a registrare le attività svolte nell'ambito dell'autocontrollo ed a informare la ASL competente qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'accREDITAMENTO HBLH.
5. Qualora le aziende HBLH ricadano all'interno di zone di sorveglianza, su istanza degli interessati la ASL competente trasmette al Servizio Prevenzione Regionale la documentazione necessaria alla richiesta di concessione delle deroghe di cui agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 54/2004.



Art. 10 Programma di monitoraggio nelle aziende

1. Le attività di controllo svolte dai veterinari ufficiali e convenzionati delle Aziende Sanitarie Locali presso le aziende suine consistono nella valutazione dello stato clinico degli animali e della regolarità degli adempimenti anagrafici, a cui, nei casi previsti, si associa il prelievo di campioni ematici da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica.
2. Il numero minimo di aziende da sottoporre ai controlli clinici e anagrafici di cui al comma 1 è del 10%, mentre nell'Area ad Alto Rischio di cui all'**Allegato n. 1** ed **Allegato n. 2**, tale percentuale è elevata al 20%. Le aziende da controllare sono individuate dalle ASL sulla base della categorizzazione del rischio attribuito secondo criteri territoriali e gestionali.
3. Il controllo anagrafico verifica la conformità al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2), e al Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini, con l'utilizzo di apposite liste di riscontro (check-list) da registrare nella BDN. Il veterinario ASL nel corso degli accertamenti di cui al comma 1 controlla il registro aziendale, dove per riscontro appone timbro e firma.
4. Nelle aziende non accreditate per pesti suine, viene realizzato un programma di esami sierologici sui suini di età superiore ai tre mesi finalizzato a monitorare la presenza di malattia col 95% di confidenza e lo 0,5% di prevalenza. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato trasmette ai Servizi Veterinari delle ASL l'elenco delle aziende suinicole sorteggiate per il campionamento.
5. I campioni di sangue prelevati dai suini di età superiore ai tre mesi nelle aziende di cui al precedente comma dal Servizio Veterinario delle ASL sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell'**Allegato n. 7**. Su tali campioni oltre agli esami per la ricerca di anticorpi nei confronti della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica sono condotti anche gli esami di laboratorio per Malattia Vescicolare del Suino e Malattia di Aujeszky.
6. I suini appartenenti agli allevamenti autorizzati al pascolo semibrado devono essere testati sierologicamente, secondo la tabella di cui all'Allegato 4 almeno due volte durante l'anno con una tempistica che garantisca il risanamento degli allevamenti suini prima dell'invio e al rientro dal pascolo.
7. L'allevatore o il detentore degli animali è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo e al rispetto di tutti gli obblighi previsti.
8. In caso d'inadempienza, le operazioni di monitoraggio sierologico di cui al presente Decreto sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Art. 11 Allevamento semibrado

1. L'allevamento semibrado prevede il pascolamento dei suini all'interno di terreni recintati. I proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni ed a procedere agli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- eventuali interventi di manutenzione, al fine di scongiurare la possibilità di contatto con suini selvatici.
2. Ad eccezione dei Comuni della zona ad alto rischio per peste suina africana e trichinellosi di cui al Decreto del Presidente della Regione N. 28/2011, i suini di cui al precedente comma possono essere condotti per un periodo dell'anno in zone sprovviste di recinzioni, alle condizioni descritte nei successivi commi.
 3. Il Sindaco dei Comuni interessati all'istruttoria di cui al comma precedente, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con propria ordinanza può autorizzare la pratica del pascolo dei suini presso siti definiti di terre pubbliche nel proprio territorio comunale previa indizione di una conferenza di servizi con gli Enti deputati al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni sanitarie ed ambientali previste dalla normativa.
 4. A tal fine il Sindaco acquisisce preventivamente dai Servizi Veterinari competenti la certificazione attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte degli allevatori redatta secondo l'**Allegato n. 25**.
 5. La richiesta di parere che il Sindaco deve inoltrare al Servizio Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità è conforme all'**Allegato n. 24**, e deve comprendere anche una relazione tecnica riportante:
 - a) la mappa completa del pascolo comunale;
 - b) l'elenco nominativo dei singoli allevatori da autorizzare;
 - c) l'indicazione e la denominazione degli appezzamenti di terreno da assegnare ai singoli allevatori;
 - d) l'indicazione del carico massimo di suini autorizzato per ciascuno di essi, in accordo con le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Veterinario delle ASL e nel rispetto delle normative ambientali;
 - e) l'indicazione di strutture che consentano lo svolgimento dei controlli sanitari degli animali;
 - f) il programma di vigilanza sul rispetto della regolamentazione del pascolo comunale, specificando quali sono le figure professionali incaricate dei controlli e la frequenza prevista.
 6. Le autorizzazioni ai singoli allevatori sono rilasciate agli interessati dal Servizio Veterinario competenti e possono essere revocate in caso di violazioni alle norme sanitarie o al regolamento comunale.
 7. Il Sindaco, in caso di insorgenza di epidemia di peste suina o per manifesta impossibilità a garantire il rispetto delle regole stabilite, sospende o, se necessario, revoca definitivamente l'autorizzazione all'uso del pascolo comunale.
 8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione N. 28 del 28 febbraio 2011, nei territori dei Comuni dell'area ad alto rischio per peste suina africana e trichinellosi, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su richiesta del Sindaco del Comune interessato, al fine di favorire la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, predispone "progetti pilota" con il supporto dei Comuni interessati, che stabiliscono la regolamentazione dell'utilizzo temporaneo del pascolo in terreni non recintati del demanio pubblico.
 9. Il Servizio Prevenzione nella predisposizione dei "progetti pilota" inserisce tra i requisiti minimi obbligatori anche le seguenti condizioni:
 - a) acquisizione della relazione tecnica contenente tutte le informazioni di cui al comma 5 del presente articolo.
 - b) certificazione del Servizio Veterinario attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte degli allevatori interessati (Allegato n. 25);



- c) risultanze favorevoli della sorveglianza per virus pestosi sul selvatico effettuata sul numero programmato dei campioni negli ultimi due anni.
10. Al fine di ottenere la massima collaborazione dagli Enti Locali e dalle popolazioni residenti per la regolarizzazione degli allevamenti ai sensi del comma 2 Decreto del Presidente della Regione N. 28 del 28 febbraio 2011, saranno promossi:
- incontri di coordinamento con gli altri Assessorati regionali istituzionalmente competenti e con gli Enti territoriali per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di regolamentazione dei pascoli comunali nei Comuni maggiormente a rischio e per individuare opportune soluzioni operative in caso di criticità esistenti;
 - educazione sanitaria degli allevatori da parte dei Servizi Veterinari in collaborazione con le associazioni di allevatori con l'utilizzo di materiale informativo sulle prescrizioni contenute nel presente piano.
11. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale riceve dai Sindaci le autorizzazioni al pascolo brado in terreni non recintati rilasciate ai sensi del comma 2, e riceve dal Servizio Prevenzione i "progetti pilota" predisposti ai sensi del Decreto del Presidente della Regione N. 28 del 28 febbraio 2011.
12. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale segnala all'Assessorato alla Sanità la presenza di allevamenti suini allo stato brado non autorizzati ai sensi del presente Decreto, al fine di coordinare le attività di cattura o di abbattimento e di distruzione dei suini irregolari.
13. Entro il 30 dicembre il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale invia una relazione comprendente la stima della dimensione del fenomeno dell'allevamento suino clandestino nelle varie parti del territorio e la georeferenziazione delle località di più frequente avvistamento.

Art. 12 Movimentazione dei suini

- Tutti i suini destinati a movimentazione, inclusi quelli per immediata macellazione, devono essere sottoposti a visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
- In deroga al comma 1., qualora gli animali provengano da azienda accreditata e siano destinati ad un impianto di macellazione situato all'interno della stessa ASL dell'allevamento di provenienza, il Veterinario Ufficiale può derogare dalla visita clinica degli animali e dalla compilazione del quadro E del modello IV. Per gli allevamenti accreditati HBLH tale deroga è valida all'interno dell'intero territorio regionale.
- L'invio di suini per la macellazione presso i macelli autorizzati all'esportazione extraregionale deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nella Decisione 2005/363 e s.m.e i. e secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Decreto.
- Le movimentazioni dei suini per vita sono autorizzate esclusivamente dalle aziende accreditate per PSA, PSC e MVS in regola con i controlli annuali.
- Gli automezzi per il trasporto suini devono essere adeguatamente lavati e disinfettati dopo lo scarico presso l'azienda o il mattatoio, oppure presso un punto di disinfezione autorizzato. Il mezzo deve essere scortato da idoneo attestato stilato dal responsabile della struttura di macellazione o dell'allevamento, attestante l'esecuzione della disinfezione e il disinfettante utilizzato conforme all'**Allegato n. 26**.
- Le ASL autorizzano i punti di disinfezione situati negli esercizi privati, che forniscono questo tipo di servizio per conto terzi. La ASL aggiorna annualmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

privati esistenti nel territorio di propria competenza; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio Prevenzione Regionale.

7. Nei punti di disinfezione autorizzati privati o pubblici deve essere chiaramente esposta idonea cartellonistica indicante i disinfettanti utilizzati, le concentrazioni d'uso e le modalità di utilizzo.
8. La ASL competente vigila sulla formazione del personale, sulle procedure adottate e sui disinfettanti impiegati.
9. Gli automezzi per il trasporto suini, provenienti dal restante territorio nazionale o comunitario, che trasportano suini verso aziende del territorio regionale, devono essere lavati e disinfettati sotto controllo ufficiale. L'avvenuta disinfezione viene attestata utilizzando l'Allegato n. 26.

Art. 13 Misure in caso di sieropositività per Peste Suina Africana

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna comunica tempestivamente gli esiti positivi degli esami sierologici al Servizio Veterinario della ASL ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. In caso di sieropositività per Peste Suina Africana in tutto il territorio regionale si applicano le misure previste all'Art. 4 del D.lgs 20 febbraio 2004 n°54 e inoltre:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico;
 - c) attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - d) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - e) nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo;
 - f) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;

In caso di riscontro di sintomi clinici, lesioni anatomopatologiche o di esami virologici positivi in uno o più dei capi testati, si applicano le misure di cui all'Art. 5 e 6 del D.lgs 20 febbraio 2004 n°54.

Art. 14 Misure in caso di sieropositività per Peste Suina Classica

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna comunica tempestivamente gli esiti positivi degli esami sierologici per PSC alla ASL competente ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. I campioni positivi agli esami sierologici di prima istanza sono inviati dall'IZS della Sardegna al Centro Nazionale di Referenza per la conferma della sieropositività.
3. Il Servizio Veterinario della ASL, in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica negli allevamenti sospetti le misure previste all'art. 4 del D.lgs 20 febbraio 2004 n°55.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

4. Se la positività sierologica per PSC viene confermata, sono attuate le misure previste dall'art. 4 del D.lgs 20 febbraio 2004 n°55 e inoltre:
 - a) esecuzione di un'indagine epidemiologica, al fine di individuare tutti i fattori di rischio eventualmente correlati all'introduzione dell'infezione, che viene inviata in copia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - b) abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi dell'allevamento nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni. I campioni degli organi di elezione (tonsilla, linfonodi, milza e rene) sono inviati all'IZS della Sardegna per la ricerca del virus della PSC;
 - c) controllo sierologico sugli altri suini dell'allevamento, mediante il piano di campionamento di cui all'allegato 4;
 - d) prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico;
 - e) attivazione di controlli clinici e sierologici nelle aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 15 Misure in caso di sospetto della presenza di pesti suine

1. Se si riscontra in un'azienda uno o più suini sospetti di infezione dal virus della Peste Suina Africana o della Peste Suina Classica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare, il Veterinario Ufficiale trasmette immediatamente la notifica di sospetto compilando l'**Allegato n.8**, ed indicando le coordinate geografiche dell'azienda o della località nella quale è stato riscontrato il sospetto, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute.
3. Gli allevatori ed i veterinari riconosciuti sono obbligati a segnalare al Veterinario Ufficiale come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabili ad altre cause.
4. In tutti gli allevamenti suini del territorio regionale il Veterinario Ufficiale deve verificare con la massima attenzione qualsiasi segnalazione di malattia o morte in allevamenti suini, non chiaramente riconducibile ad altre cause e nei casi dubbi devono essere intraprese le seguenti azioni:
 - a) prelievo di campioni di sangue o di organo da inviare al laboratorio;
 - b) attivazione dell'Unità di Crisi Locale, che predispone tempestivamente tutte le azioni successive in caso di conferma;
 - c) invio di denuncia di sospetto di cui al comma 2.
5. In caso di sequestro cautelativo dell'allevamento, il Veterinario Ufficiale ha cura di rilasciare per iscritto le prescrizioni sanitarie all'allevatore, da far firmare per ricevuta, utilizzando l'**Allegato n. 9**.

Art. 16 Misure in caso di conferma

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della Peste Suina Africana o della Peste Suina Classica in un'azienda, il Servizio Veterinario competente invia la segnalazione di insorgenza di focolaio con l'**Allegato n. 10** al Sindaco, il quale emana le Ordinanze Sindacali di sequestro cautelativo e di abbattimento e di distruzione secondo gli schemi dell'**Allegato n. 11** e dell'**Allegato n. 12**.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

2. Le operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei Comuni, e le relative spese sono rimborsate dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ai sensi della L.R. 5 febbraio 1982, n. 6.
3. Le procedure per la pulizia e la disinfezione con i disinfettanti efficaci di cui all'**Allegato n. 15** dei focolai sono disciplinate dall'allegato II del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 per le pesti suine, e sono documentate dall'**Allegato n. 14**, che è inviato al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
4. Entro dieci giorni dall'abbattimento, il Servizio Veterinario della ASL competente invia al Ministero della Salute ed al Servizio Prevenzione il verbale di stima analitica di cui all'**Allegato 13**.

Art. 17 Indagine epidemiologica

1. In caso di conferma di focolaio di Peste Suina Africana e Peste Suina Classica, la scheda di indagine epidemiologica (Sez. A) di cui all'**Allegato 20**, deve essere inviata al Servizio Prevenzione Regionale entro dieci giorni dall'abbattimento.
2. L'UCL provvede successivamente a completare l'indagine epidemiologica riguardante l'evento epidemico nel suo complesso, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato 20 (Sez. B) e completandola secondo necessità con considerazioni aggiuntive.
3. L'indagine epidemiologica deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) periodo durante il quale il virus delle pesti suine può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
 - b) possibile origine dell'infezione nell'azienda ed identificazione delle altre aziende correlate;
 - c) movimenti di persone, veicoli, suini, carcasse, sperma, carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
 - d) rapporti funzionali, lavorativi o di parentela con proprietari o detentori di altre aziende suinicole;
 - e) verifica dell'eventuale possibilità che i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia, anche indirettamente a seguito dell'attività venatoria da parte dei proprietari o dei detentori.
4. L'indagine epidemiologica completa è trasmessa al Servizio Prevenzione Regionale contestualmente ai resoconti delle visite cliniche e dei prelievi eseguiti al fine della revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza.

Art. 18 Istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza

1. Non appena la diagnosi di Peste Suina Africana o di Peste Suina Classica è stata confermata, il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 9, punto 1., 2. a), b), c), d), e), 4. del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Nel caso in cui la zona di protezione o di sorveglianza coinvolgano più comuni, il Dirigente del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sull'azienda in cui ricade il focolaio prende immediatamente contatto col Servizio Prevenzione Regionale, il quale, con la collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, provvede all'emanazione del provvedimento istitutivo di zona di protezione e di sorveglianza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

3. Nelle zone di sorveglianza e di protezione per Peste Suina Africana, i suini non identificati in conformità delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini saranno sottoposti a sequestro sanitario ed ad indagini diagnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi.

Art. 19 Misure da adottare in Zona di Protezione

1. All'interno della zona di Protezione per Peste Suina Africana o Peste Suina Classica si applicano le misure previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di protezione, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'apposita modulistica, nella quale risulti che siano state effettuate le visite cliniche e gli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
3. Una copia di questa documentazione viene inviata al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai ed all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 20 - Sez. B.

Art. 20 Misure da adottare in Zona di Sorveglianza

1. L'autorità sanitaria competente deve adottare nella zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana o Peste Suina Classica le misure previste all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di sorveglianza, si applicano i commi 4. e 5. dell'art.11 del D.L.vo n. 54/2004. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'apposita modulistica di cui all'**Allegato n. 18**, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Sorveglianza. Una copia di questa documentazione viene inviata al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai e all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 20 - Sez. B.
3. Nelle zone di sorveglianza, dietro parere favorevole della ASL competente per territorio, il Servizio Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità può autorizzare l'uscita di suini per immediata macellazione dalle aziende accreditate, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 54/2004 e n. 55/2004.
4. Qualora le carni di cui al comma precedente non possano essere trasformate con trattamento termico, il Servizio Prevenzione inoltra specifica istanza al Ministero della Salute per l'ottenimento delle deroghe di cui all'art. 10, comma 3., lettera f), punto 4) del D.L.vo 54/2004.

Art. 21 Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, e, limitatamente alla sola fattispecie dei focolai di Peste Suina Africana sarà presa in considerazione la rispondenza ai requisiti di cui all'**Allegato n. 28**.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

2. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 298/88 con apposito Decreto dell'Assessore alla Sanità, è incaricata di stabilire i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
3. L'individuazione delle categorie degli animali soggetti a risarcimento viene effettuata dal Veterinario Ufficiale, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale.
4. Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Comuni sono tenuti ad inoltrare, entro 15 giorni dall'abbattimento, all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità la richiesta di indennizzo.
5. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione del Comune che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, nonché il rispetto da parte dell'allevatore delle norme riportate nel presente Decreto e delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Alla pratica deve essere allegata anche copia del registro aziendale, una relazione tecnica da parte dell'ASL competente e le informazioni di cui all' allegato n. 28.
6. Entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori aventi diritto le indennità ad essi spettanti.
7. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Decreto e dalla normativa vigente non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.
8. Per accedere al rimborso delle spese sostenute durante le operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione nei focolai, entro quindici giorni dall'esecuzione dell'abbattimento i Comuni devono inviare apposita richiesta al Servizio Prevenzione Regionale. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione delle spese sostenute.

Art. 22 Ripopolamento per Peste Suina Africana e Peste Suina Classica

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento totale per pesti suine, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente, secondo le prescrizioni dell'Art. 13. del D.L.vo n. 54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004.
2. La reintroduzione dei suini nelle aziende già sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni per Peste Suina Africana e 30 giorni per Peste Suina Classica dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se del caso, disinfestazione nell'azienda. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità con cui è stata introdotta la malattia.
3. Se il ripopolamento avviene prima di sei mesi dall'estinzione del focolaio, lo stesso deve avvenire gradualmente, previa immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati.
4. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento sierologico con la numerosità prevista dall'Allegato 4, trascorsi 45 giorni per Peste Suina Africana e 40 giorni per Peste Suina Classica; si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda in seguito all'esito favorevole degli esami.



Art. 23 Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici

1. Il Servizio Prevenzione Regionale d'intesa con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ed il supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali definisce e aggiorna la delimitazione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento nei suini selvatici.
2. Nella Zona ad Alto Rischio (All. 1 e 2) e nelle zone infette nel selvatico di cui all'**Allegato n. 3**, i cacciatori prelevano un campione di sangue, di milza e un campione di diaframma, da almeno 96 suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria, e li recapitano al più presto al Servizio Veterinario delle ASL competenti, insieme alle apposite schede di segnalamento di cui all'**Allegato n. 22**.
3. Nei macroareali del restante territorio regionale sono sottoposti al prelievo di un campione di sangue e di diaframma almeno 59 suini selvatici abbattuti.
4. I campioni di siero sono sottoposti ad esami per PSA e PSC, i campioni di milza vengono sottoposti agli esami virologici per la ricerca della PSA, i campioni di diaframma alla ricerca della trichina.
5. I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla distribuzione ai cacciatori del materiale necessario per l'effettuazione dei prelievi e delle schede di accompagnamento dei campioni.
6. Al fine di garantire tale attività i responsabili delle U.C.L., con la collaborazione delle Province, organizzano opportuni incontri di formazione ed informazione con i cacciatori, le compagnie di caccia, le associazioni venatorie e le locali stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, precedentemente all'apertura della stagione di caccia.

Art. 24 Prescrizioni sanitarie per i cacciatori

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi della collaborazione delle Province, comunica annualmente all'Assessorato alla Sanità l'elenco delle Aziende agriturismo-venatorie, delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita o delle aziende faunistiche venatorie.
2. I proprietari dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, che ne tiene appositi elenchi, l'ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole.
3. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante infossamento o incenerimento; è fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. Le carni dei cinghiali abbattuti nella Zona ad Alto Rischio (allegati n. 1 e n. 2) e nelle zone infette nel selvatico (allegato n. 3) devono essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
5. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti, in assenza di evidenti cause traumatiche, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'**Allegato n.23** ed all'inoltro di idonei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per le opportune indagini di laboratorio.



6. I Servizi Veterinari delle ASL e il personale del Corpo Forestale territorialmente competenti, vigilano sui punti di raccolta.

Art. 25 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini selvatici

1. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto d'infezione pestosa nei suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, esaminando anche mediante analisi di laboratorio tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici la ASL provvede a notificare il caso di malattia secondo la modulistica di cui all'allegato 8. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 54/2004.
3. Il Servizio Prevenzione Regionale attiva il gruppo di esperti e dispone che:
 - a) sia ridefinita la mappa delle zone infette nel selvatico di cui all'allegato 3 nei nuovi casi di peste suina nel selvatico;
 - b) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
 - c) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti a sorveglianza ufficiale, volta ad accertare le condizioni di stabulazione e l'eventuale rischio di contatto con suini selvatici, nonché l'eventuale esercizio di attività venatoria da parte dei titolari o dei dipendenti delle aziende poste nella zona a rischio;
 - d) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
 - e) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
 - f) siano effettuate ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all'Art. 11, punto 12 del presente Decreto.
 - g) vengano allertate le forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta.
 - h) il Servizio Veterinario della ASL competente esegua un programma di sorveglianza sierologica nell'ambito della zona infetta, volto ad escludere o ad accertare l'eventuale presenza della malattia nei suini domestici.

Art. 26 Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici

1. Nelle zone infette sul selvatico sono sempre adottate le seguenti misure:
 - a) Divieto di caccia;
 - b) In deroga al divieto di cui alla lettera a) la ASL competente, sentito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) può autorizzare i cacciatori ad organizzare un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
 - 1) per ogni cinghiale abbattuto, di ogni categoria di età, deve essere prelevato un campione di sangue, milza e diaframma;
 - 2) il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, custodito da un responsabile autorizzato;
 - 3) le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate, devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi;
 - 4) in caso di esito favorevole delle analisi, l'autorizzazione al libero consumo delle carni deve essere emessa dal Veterinario Ufficiale; tali carni non sono soggette ai divieti di cui all'art. 24, comma 4, se opportunamente identificate e accompagnate da certificazione del Veterinario Ufficiale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- 5) in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c).
 - c) Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
 - d) Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;
 - e) Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
 - f) Obbligo di controlli per accertare o escludere la PSA in tutti i suini malati o morti nelle aziende, che presentino sintomi riconducibili a tale malattia;
 - g) Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
 - h) Esecuzione di un controllo di un Veterinario Ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali.
 - i) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; il Veterinario Ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica (Allegato n. 23) include almeno le seguenti informazioni:
 - 1) la località in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso;
 - 2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
 - 3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
 - 4) l'età e il sesso dell'animale;
 - 5) se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa.
2. I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 27 Macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale

1. Le carni, o i prodotti suini derivati, che siano destinate all'invio al di fuori del territorio regionale devono provenire da suini macellati presso mattatoi autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE, appartenenti a:
 - a) aziende suinicole situate al di fuori del territorio regionale; o
 - b) aziende regionali accreditate di cui all'articolo 8, situate al di fuori delle zone riportate nell'allegato n. 1 di cui alla Decisione 2005/363/CE.
2. La spedizione dei suini sotto vincolo sanitario deve essere preceduta da prenotazione al Servizio Veterinario competente sul mattatoio di destinazione almeno 24 h prima. La rimozione dei sigilli viene effettuata dal Veterinario Ufficiale competente sul mattatoio o, in sua assenza, da personale autorizzato, in questo caso i sigilli vanno conservati e successivamente consegnati al Veterinario Ufficiale. Inoltre questa procedura deve essere menzionata nel manuale di autocontrollo.
3. I suini di cui al punto 2 devono essere macellati entro 48 h dall'arrivo al mattatoio con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini le cui carni non siano idonee all'invio al di fuori del territorio regionale secondo procedure documentate riportate nel manuale di autocontrollo.
4. I suini provenienti da aziende di cui al comma 1., lettera b, devono essere inviati al macello con la certificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui alla Decisione 2005/363/CE e successive modifiche di cui **all'Allegato n. 19** e con l'attestazione dell'esito favorevole degli esami sierologici



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

nei confronti della sola PSA. I prelievi ematici eseguiti a tale scopo devono riguardare ogni singola unità di produzione e devono essere eseguiti non oltre trenta giorni prima dell'invio al macello della partita di suini proveniente da tale unità di produzione. L'entità del campionamento deve essere conforme alla tabella dell'allegato 5.

5. Anche le carni dei suini di età inferiore ai quattro mesi, nati nelle aziende di cui al comma 1., lettera b, e mai movimentati, possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale, a condizione che siano state sottoposte a esami sierologici con esito favorevole le madri dei suinetti.
6. I mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati secondo le modalità riportate nell'articolo 12.
7. Le carni di cui al comma 1 nella fase di commercializzazione tra mattatoi, impianti di sezionamento, salumifici e depositi frigo autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal Veterinario Ufficiale operante nella struttura di partenza.
8. Nel caso di invio diretto di carcasse o di mezzene dal mattatoio agli stabilimenti di preparazione e trasformazione di carni idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, il Veterinario Ufficiale deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali attività di controllo in fase di ricevimento.

Art. 28 Macellazioni familiari e macellazioni per ristorazione agrituristica

1. Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita la macellazione ad uso famiglia degli animali della specie suina.
2. Gli utenti che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta al Servizio Veterinario che assicurerà il controllo nei giorni stabiliti.
3. Il Servizio Veterinario competente per territorio stabilisce un protocollo operativo interno atto a garantire ed intensificare il controllo delle macellazioni nelle aziende per autoconsumo familiare. I Servizi Veterinari territoriali ed i Comuni curano la diffusione capillare delle informazioni agli utenti che intendano avvalersi di tale pratica, anche tramite la predisposizione di idonea cartellonistica da esporre presso le sedi dei Servizi Veterinari, i Municipi, le Associazioni di categoria ed in ogni altra sede opportuna.
4. I Servizi Veterinari delle ASL inviano all'IZS un campione di sangue e di diaframma da sottoporre agli esami per PSA e trichina dei suini macellati.

Art. 29 Bollatura sanitaria delle carni

1. Alle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale è apposta la bollatura sanitaria prevista dal Regolamento CE 854/2004 così come modificato dal Regolamento CE 2074/2005.
2. Le carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, devono recare un timbro di forma rettangolare come indicato nell'**Allegato n. 21** del presente Decreto.



Art. 30 Bollatura sanitaria di preparazioni e prodotti a base di carne

1. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono l'attuale sistema di bollatura sanitaria con l'utilizzo di un bollo di forma ovale, apposto direttamente sul prodotto o riportato nelle etichette.
2. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti non autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale, devono riportare, direttamente sul prodotto o nelle etichette, un bollo sanitario di forma rettangolare riportante le indicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Art. 31 Attività di Vigilanza Permanente

1. Negli stabilimenti per la preparazione e trasformazione di carni suine autorizzati alla spedizione extra regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a) Gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti a base di carni suine al di fuori del territorio regionale sono sottoposti ad uno specifico programma di vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.
 - b) La frequenza dell'attività di vigilanza è stabilita dal Servizio Veterinario territorialmente competente sulla base dell'analisi del rischio presente nello stabilimento. Tale frequenza deve comunque essere almeno settimanale.
 - c) L'attività di vigilanza espletata sarà registrata dal Veterinario Ufficiale in un apposito registro, **Allegato n. 16**, tenuto presso lo stabilimento di produzione in una struttura chiudibile a chiave ed accessibile esclusivamente al Veterinario Ufficiale ed al responsabile aziendale di cui alla lettera f).
 - d) E' adottato, negli stabilimenti di cui alla lettera a), un apposito registro di carico e scarico, **Allegato n. 17**, nel quale saranno annotate tra l'altro le quantità di materia prima in entrata e di prodotti finiti in uscita.
 - e) Il registro di cui al punto d) potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato n. 17, previo accordo con il Veterinario Ufficiale, potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive.
 - f) La compilazione del registro di carico e scarico sarà curata da un responsabile individuato dalla stessa azienda, il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
 - g) La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante la consueta attività di vigilanza ed in particolare al momento della compilazione della certificazione sanitaria di accompagnamento.
2. Negli impianti di sezionamento autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a) Gli stabilimenti di sezionamento abilitati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, che intendono lavorare anche carni suine non idonee a tale scopo, devono garantire la netta separazione delle due tipologie produttive in fase di magazzinaggio prevedendo:
 - 1) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carcasse idonee all'invio al di fuori del territorio regionale e/o della relativa carne sezionata;
 - 2) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne congelata idonea all'invio al di fuori del territorio regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- 3) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carni refrigerate confezionate sottovuoto idonee all'invio al di fuori del territorio regionale.
- b) Negli stabilimenti di cui al punto a) le operazioni di sezionamento riguardanti le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale sono limitate esclusivamente alla produzione di pezzi anatomici interi e non è consentita la produzione di trito da salumeria ad eccezione degli stabilimenti che introducono esclusivamente carni suine conformi alla Decisione 2005/363/CE.
 - c) Negli stabilimenti di cui al punto a) dovrà essere garantita la presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa; lo stesso Veterinario Ufficiale stabilisce il ritmo produttivo in base all'esigenza di garantire una corretta tracciabilità delle partite prodotte;
 - d) In deroga a quanto indicato nel punto c), gli stabilimenti che introducono esclusivamente carni suine conformi alla Decisione 2005/363/CE possono, a giudizio del Servizio Veterinario territorialmente competente, essere esentati dalla necessaria presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa ed in alternativa essere sottoposti ad un programma di controllo ufficiale con cadenza minima settimanale.
 - e) Gli stabilimenti di cui al punto a) fissano un calendario settimanale indicante le giornate dedicate alla lavorazione delle carni destinate all'esportazione. Qualora per sopravvenute esigenze sia necessario svolgere giornate lavorative straordinarie se ne darà preavviso al Servizio Veterinario con 24 h d'anticipo; tali giornate lavorative potranno essere svolte esclusivamente dopo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario.
 - f) Gli stabilimenti di cui al punto a) dovranno comunicare al Veterinario Ufficiale un elenco dei clienti ai quali forniscono carne suina idonea all'invio al di fuori del territorio regionale. L'elenco dei clienti dovrà essere periodicamente aggiornato, previa comunicazione al Veterinario Ufficiale.
 - g) In caso di produzione di partite di carne congelata o confezionata sottovuoto, lo stabilimento deve dotarsi di un registro di carico e scarico, periodicamente sottoposto a vigilanza da parte del Veterinario Ufficiale. Allo scopo di garantire la tracciabilità nell'etichetta delle carni congelate va riportato, oltre che il mese e l'anno, anche il giorno di congelamento ed il numero di lotto della partita.
 - h) Nella fase di distribuzione delle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, nel mezzo di trasporto non è consentito il trasporto di altre carni suine anche se confezionate. E' consentito il trasporto contemporaneo di carni di altre specie animali. Preventivamente alla compilazione del certificato sanitario di accompagnamento delle carni in uscita, il Veterinario Ufficiale verifica la tracciabilità dell'intera partita di carni suine oggetto di lavorazione.
 - i) Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di sezionamento deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali azioni di controllo in fase di ricevimento.
 - j) I mezzi di trasporto delle carni suine idonee alla spedizione extraregionale devono essere visionati dal Veterinario Ufficiale al momento della partenza verificando la corretta corrispondenza tra carico e certificazione sanitaria di accompagnamento. Negli stabilimenti di cui al punto a), qualora per esigenze logistiche la partenza del mezzo di trasporto non sia immediatamente successiva al carico e alla compilazione del certificato sanitario, lo stesso mezzo di trasporto andrà sigillato da parte del Veterinario Ufficiale. Di tale provvedimento ne sarà data comunicazione nella prenotifica d'invio delle carni alla ASL che le riceve. La rimozione del sigillo avverrà a destinazione da parte del Veterinario Ufficiale o in sua assenza da personale autorizzato; in questo caso il sigillo va conservato e successivamente consegnato al Veterinario Ufficiale.

3. Nei porti e aeroporti sono applicate le seguenti misure sanitarie:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- a) Negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti é consentita la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se provenienti direttamente da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m. e i. e accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale richiesta per la spedizione oltre il territorio regionale.
 - b) Le autorità portuali ed aeroportuali sono tenuti ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna.
 - c) La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio Prevenzione Regionale.
 - d) I Servizi Veterinari delle ASL vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare in collaborazione con le Autorità portuali ed aeroportuali la corretta applicazione delle misure sopra elencate. Ogni ASL interessata predispone un programma annuale di vigilanza prevedendo in particolare, e almeno con frequenza mensile, la verifica di:
 - 1) corretta apposizione della cartellonistica di divieto;
 - 2) eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.
 - e) Allo scopo di coordinare le operazioni di controllo i Servizi Veterinari delle ASL comunicano alle Autorità portuali ed aeroportuali i numeri telefonici per il servizio di reperibilità.
 - f) Con cadenza annuale le ASL interessate dovranno relazionare al Servizio Prevenzione sulle attività di vigilanza e formazione poste in essere presso porti ed aeroporti.
4. Relativamente ai trasporti di suini vivi sono applicate le seguenti misure sanitarie di controllo:
- a) Il Servizio Prevenzione Regionale collabora con le Prefetture e con le forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali, anche assumendo iniziative di raccordo operativo finalizzate ad ottimizzare il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Servizi Veterinari.
 - b) Allo scopo, viene curata la distribuzione alle competenti Prefetture, e tramite esse alle forze dell'Ordine, di tutte le informazioni aggiornate inerenti le motivazioni della vigilanza, le normative sanitarie, le possibili infrazioni e le sanzioni previste.
 - c) I Servizi Veterinari delle ASL trasmettono alle Prefetture e alle forze dell'Ordine il numero telefonico per il servizio di reperibilità.
 - d) Gli automezzi per il trasporto di animali autorizzati ai trasporti internazionali devono rendere disponibile il ruolino di marcia indicante le località di provenienza e di destinazione, nonché il tipo e il numero di animali trasportati.
 - e) In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, si applicano le seguenti misure:
 1. sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile e senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
 2. sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.
 - f) In alternativa alle operazioni di cui ai punti 1. e 2. della lettera e), su richiesta del proprietario dei suini è possibile mettere in atto, qualora le condizioni operative lo consentano, le seguenti azioni:
 1. trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di destinazione;
 2. sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 3. identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 4. esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

5. Nei ristoranti e agriturismo sono applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a) Il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL aggiorna, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei ristoranti e degli agriturismo esistenti nel territorio di propria competenza.
 - b) Tali esercizi vengono sottoposti a vigilanza sanitaria per verificare il rispetto della normativa inerente le pesti suine almeno una volta all'anno, o con frequenza superiore in base alla classificazione del rischio, così come indicato nel Piano Alimenti, attraverso la compilazione dell'**Allegato n. 27**.
 - c) L'attività di vigilanza viene relazionata annualmente al Servizio Prevenzione Regionale.

Art. 32 Oneri Finanziari

1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano è posto a carico della Regione, con un cofinanziamento comunitario previsto dalla Decisione 2010/712/UE fino ad un importo massimo di € **110.000,00**.
2. La spesa regionale complessiva prevista per l'espletamento dei test virologici e sierologici è pari a € **400.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.
3. La spesa per i suini abbattuti in seguito a focolai di peste suina o a sieropositività ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 quantificabile in € **80.000,00** è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0384.
4. La spesa per l'abbattimento e la distruzione degli animali e per le disinfezioni in seguito a focolai o sieropositività è quantificata in € **30.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.

Art. 33 Rendicontazione e flusso dati

1. Le ASL alimentano il flusso informativo nei confronti della Regione secondo le seguenti modalità:
 - a) Entro il 31 marzo di ogni anno aggiornano i dati anagrafici delle aziende e degli allevamenti mediante registrazione in BDN.
 - b) Entro il 31 marzo di ogni anno, in occasione della trasmissione dei flussi informativi riguardanti i piani di eradicazione nazionali e la relazione annuale, trasmettono una relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni svolte, in particolare:
 1. elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA e PSC con descrizione delle azioni intraprese;
 2. schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivise nell'ambito delle aree funzionali di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Igiene degli Allevamenti;
 3. relazione epidemiologica descrittiva riguardante i focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno e le attività di risanamento svolte sul territorio (controlli sierologici, clinici ecc.).
 - c) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmetteranno inoltre entro il 31 marzo, contestualmente alla relazione annuale delle attività svolte, i dati relativi a:
 1. macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 2. macellazioni per autoconsumo familiare;
 3. numero di partite di carni e prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana);
 - d) Le ASL nelle quali si sono verificati abbattimenti per sieropositività o focolai di malattia trasmettono mensilmente al Servizio Prevenzione Regionale i dati e le informazioni necessari alla partecipazione finanziaria della Comunità Europea, nel rispetto del Regolamento 2005/349/CE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

- e) Le ASL trasmettono trimestralmente, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del piano; entro il 30 gennaio è trasmessa la relazione contabile annuale.
2. Rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, l'IZS trasmette al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale i rendiconti contabili trimestrali delle spese sostenute in applicazione del piano, e, entro il 31 marzo, la rendicontazione contabile e la relazione tecnica annuale. A prescindere dalle relazioni periodiche, l'IZS della Sardegna alimenta e aggiorna appositi applicativi di consultazione diretta delle attività diagnostiche sulla base delle esigenze dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.
 3. Entro il 31 marzo di ogni anno viene trasmessa al Servizio Prevenzione Regionale l'analisi epidemiologica annuale, realizzata dall'OEVR che aggiorna la descrizione epidemiologica.
 4. Il Servizio Prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute, entro il 15 aprile, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

Art. 34 Sanzioni

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

Art. 35 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, gli allevatori e i cacciatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
2. Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati dal n. 1 al n. 30.
3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. e abroga il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 33/2010 e n. 4652 del 17 dicembre 1998.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 36

DEL 02/09/2011

4. L'allegato I del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 9 novembre 2010 relativo a "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino" è abrogato e sostituito dall'allegato n. 29 e n. 30 del presente Decreto.
5. Le attività previste nel presente piano sono poste in essere con decorrenza immediata, e restano in vigore fino all'emanazione del successivo Decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine. L'attività di sorveglianza sierologica dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2011.

Cagliari,

L'Assessore
Simona De Francisci

F.G. 4/4
S.F. Resp 4/4
R.U. 4/5
P.T Resp 4/5
M.A.S. 4/3
G.I. Resp 4/3
D.C. Dir. Serv. IV
MT. Dir. Gen. Sanità